



Tribunale Ordinario di ROMA

Sezione GIP—GUP

Ufficio 39 - Città Giudiziaria p.le Clodio - palazzo A, 5° piano, st. 430, tel .06.38792369

proc.to 59380/2009 r. g. n. r. Procura della Repubblica Tribunale Roma
proc.to 12985/2010 reg. gen. Ufficio GIP-GUP Tribunale Roma

**DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
A SEGUITO DI OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**
[art. 410 comma 3 cpp]

il Giudice per le Indagini Preliminari, Valerio SAVIO

letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe , di indagini preliminari per ipotesi di reato iscritte nel registro ex art. 335 c.p.p. con riferimento agli artt.: 323, 326, 640 c.p. e a MISSORI Nicolina

esaminato l'atto di opposizione presentata dalla "persona offesa" UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI avverso la richiesta di archiviazione del PM , e sentite le Parti all'udienza del 28.10.2010;

ritenuto , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 disp. att. cpp , come già allo stato degli atti possa prevedersi che gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non siano idonei a sostenere e a provare l'accusa in giudizio , e ciò:

- 1) in quanto un processo penale deve essere plausibilmente instaurabile nei confronti di persone fisiche , e non di una impresa (come nel caso , RAI SPA);
- 2) in quanto le ipotesi di reato di cui si discute, e di cui le Parti hanno ragionato negli atti di parte, prevedono che il gioco non sia stato regolare in tutte quelle puntate in cui i pacchi dalla c.d. "attrezzatura" sono entrati nello studio dove si è giocata la partita già ordinati secondo il valore dei premi e "passano" tutte necessariamente per l'ipotesi che i concorrenti siano stati infine informati/avvisati della cosa o messi in condizione di comprenderla - e così favoriti per le vincite -- da specifiche persone , da individuarsi puntata per puntata;
- 3) in quanto tale individuazione appare per quanto in atti (ed anche potenzialmente ad esito delle indagini proposte da parte opponente) "probatio diabolica" , atteso che interviene nell'operazione di abbinamento dei premi ai pacchi e di trasporto dei pacchi in studio , in ogni singola puntata , una pluralità di persone ciascuna delle quali potrebbe di volta in volta avere passato illecitamente informazioni (funzionari RAI, notai, conduttori, per ultimo i facchini addetti al trasporto dei pacchi all'interno dello studio "di gioco") : pluralità di persone che per quanto in atti non pare oltretutto essere stata compiutamente identificata con riferimento a ciascuna puntata (potendosi osservare, per altro verso, come nessuno abbia adombrato che si sia alterata la fase degli abbinamenti dei pacchi ai premi);

- 4) in quanto non è provato, nè è allegato da parte opponente/denunciante, e non appare provabile, che vi siano stati collegamenti personali tra singole figure RAI (dirigenti, Notai, impiegati operai) e singoli giocatori (a complicare le cose: selezionati da ENDEMOL ITALIA e non da RAI SPA), collegamenti che consentano di ritenere provabile in giudizio che nel giorno A si sia alterato il gioco da parte di B per far vincere quella specifica persona che è C;
- 5) in quanto se per quanto detto non appare provabile in giudizio la rivelazione di segreto d'ufficio o l'abuso d'ufficio per favorire specifici privati neanche appaiono configurabili imputazioni di truffa o di abuso di ufficio in danno di RAI SpA per essersi voluto arrecare a tale azienda un danno ingiusto (come richiede l'art. 323 c.p.) in quanto, dato pacifico tra le Parti, alterando il gioco nel modo che parte opponente ritiene provabile in giudizio (i premi maggiori si sarebbero vinti con maggiore frequenza, ed al termine di più avvincenti puntate), avendo in ipotesi con tale "trucco" il programma una maggiore share di ascolto e maggiori introiti pubblicitari, verrebbe a mancare la possibilità di provare la sussistenza, in capo agli agenti/persone fisiche, dell'elemento soggettivo di cui alla ristretta e residuale fattispecie dell'art. 323 c.p. in considerazione, vale a dire la volontà di "intenzionalmente" perseguire, oltretutto in via esclusiva, "un ingiusto vantaggio patrimoniale" per sé o per altri" o "un danno ingiusto" da arrecare a terzi: per quanto concerne poi la truffa, neanche in tale quadro potendo configurarsi l'"induzione in errore" necessaria per integrare la fattispecie, attesi i vantaggi nascenti per RAI dall'alterazione denunciata;
- 6) in quanto, in definitiva, la "narrazione" della vicenda se evidenzia i difetti di un gioco che per garantire vera e certa trasparenza avrebbe dovuto avere ben altre modalità di svolgimento nella fase di abbinamento dei premi ai pacchi e di "ingresso" dei pacchi nello studio di gioco, evidenzia altresì una "storia", quella delle possibili modalità con le quali un concorrente può avere avuto contezza della posizione e del contenuto di un pacco, con diversi possibili alternativi canovacci e soprattutto diversi possibili alternativi attori, puntata per puntata: situazione che non consente oggi di ricostruire in quale segmento delle operazioni di gioco, puntata per puntata, può essersi verificata l'alterazione della sua alea (anche per la circostanza che tale accertamento dovrebbe passare per i giocatori, non interessati a dire la verità quando partecipi al trucco o laddove lo abbiano compreso pur non partecipandovi, o inutili per le indagini laddove non abbiano notato o capito nulla di illecito);

P.Q.M. , visti gli artt. 116, 408—415 c.p.p., 125 disp. att. c.p.p.,

- 1) dispone l'archiviazione del procedimento, e la restituzione degli atti al P.M.;
- 2) autorizza il rilascio a spese dell'istante che ne abbia interesse di copie degli atti, di estratti o certificati di singoli atti, salvi i divieti di pubblicazione nei termini di cui all'art. 114 c.p.p.;
- 3) si comunichi al P.M., si notifichi alla persona indagata, all'opponente ed ai loro rispettivi Difensori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 comma 7 c.p.p.

Manda la Cancelleria per ogni altro adempimento di competenza.

ROMA, 25.11.2010

il Giudice per le indagini preliminari
(Valerio SAVIO)

Savi

DEPOSITATO IN DATA 25/11/10
IL CANCELLIERE
Roberta Fortunati

IL CANCELLIERE
Roberta Fortunati